



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. 23-1/2026** promosso da

Carlo Podda, C.F. PDD CRL 69A23 B354M, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Restori e con l'assistenza del dott. Gianluca Bernardi in qualità di organismo di composizione della crisi;

ricorrente

ha emesso la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso depositato il 5.02.2026, Carlo Podda ha domandato l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al riguardo, il ricorrente ha esposto di essere persona fisica in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, di versare in stato di sovraindebitamento e, pertanto, di voler mettere a disposizione il suo patrimonio per la soddisfazione dei creditori.

Sotto il profilo passivo, Carlo Podda ha rappresentato di avere debiti per complessivi € 415.000,00 circa; sotto il profilo attivo, ha allegato: **1)** di essere proprietario della quota dell'1 % della società Cafè S.r.l., con utili stimati in € 3.153,00 annui, la cui liquidazione l'O.C.C. ha valutato antieconomica; **2)** di essere proprietario di tre terreni siti nel Comune di Sanluri (CA), identificati al NCT al Foglio 5, part. 12 e nel Comune di Villamar (CA) al foglio 38, part. 21 e 136, per la quota di ¼, relativamente ai quali sarà cura del liquidatore nominato valutarne la possibilità di vendita; **3)** di



aver ceduto la quota dell'1 % della società Miacom S.r.l.s. del valore di € 256,50, da destinare alla procedura; **4)** di essere intestatario di conto corrente il cui saldo, eccedente € 1.616,07 al momento dell'apertura della procedura, sarà versato a favore dei creditori; **5)** di percepire un reddito netto mensile pari a circa € 1.279,41 e di poter destinare al ceto creditorio € 600,71 al mese per tre anni.

B) Al ricorso è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Gianluca Bernardi, il quale ha espresso valutazione positiva circa la diligenza del debitore nell'assumere le sue obbligazioni e la possibilità di acquisire attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori.

C) Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Deve, in primo, luogo evidenziarsi che il ricorrente ha provveduto alla cancellazione della ditta individuale di cui risultava titolare nel dicembre del 2016, che non raggiunge le soglie di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs. 14 del 2019, come si ricava dalla documentazione prodotta unitamente alla relazione dell'O.C.C, che non ha mai beneficiato della procedura di esdebitazione né ha subito condanne per i reati e i delitti di cui all'art. 280 C.C.I.I..

Ciò posto, si rileva che Carlo Podda versa in stato di sovraindebitamento, considerata la sua esposizione debitoria di circa 415.000,00 euro, derivanti principalmente dal mancato versamento di imposte, tasse e contributi e, in minima parte, da finanziamenti non adempiuti.

Considerati i predetti debiti, in raffronto al reddito del ricorrente pari a €1.279,41, deve ritenersi provata la sua situazione di sovraindebitamento.

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **Carlo Podda**, C.F. PDD CRL 69A23 B354M;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e liquidatore il dott. Gianluca Bernardi;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;



4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si notifici al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Cagliari, 1 aprile 2026

Il Giudice est.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

